

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 950

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SEMERARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2001

Modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374,
recante istituzione del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Negli anni Novanta la ricerca e le iniziative di studio sulla utilità di giudici non togati sono approdate al riconoscimento della necessità di alleggerire il pretore di una miriade di incombenze processuali minori e di eliminare i motivi di conflittualità per le controversie di valore economico modesto anche se non di trascurabile rilevanza sociale.

Nacque la figura del giudice di pace che ha dato buona prova al punto che si è deciso di sopprimere definitivamente la figura del pretore.

L'originaria versione dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, contemplava la incompatibilità dell'attività giurisdizionale onoraria con quella forense esercitata nel distretto di corte di appello in cui era incluso il mandato del giudice di pace.

Poiché non si trovava un numero sufficiente di avvocati, all'epoca ultracinquantenni, disposti a rinunciare totalmente all'attività forense in cambio dell'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, peraltro modestamente retribuite, il I governo Berlusconi, con decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, abrogò quella iniziale incompatibilità ed introdusse l'articolo 8-bis che contemplava la più limitata incompatibilità dell'esercizio dell'avvocatura dinanzi all'ufficio nel quale veniva esercitata la giurisdizione.

Tanto contribuì a fare entrare in funzione il giudice di pace il 2 maggio 1995.

Oggi le nuove incompatibilità a livello di circondario di tribunale introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 sta rendendo difficile il reperimento degli oltre 2.000 giudici di pace che, peraltro, in forza dell'arti-

colo 5 della legge possono essere ultratrentenni e devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale forense.

Le difficoltà di reperimento sono evidenziate dal fatto che, nonostante l'ultimo bando di concorso sia scaduto il 3 febbraio 1998, ad oggi mancano ancora circa 1.000 posti da coprire e, una volta nominati tutti i giudici, bisognerà attendere lo svolgimento dei corsi di aggiornamento sicché non è difficile pensare che i nuovi giudici non potranno operare prima del 2003.

Si rende, dunque, impellente coprire i posti allo scopo di eliminare l'arretrato che, stante le aumentate attribuzioni e il diminuito numero di giudici, - nel circondario di Taranto su un organico di 61 giudici ne sono in servizio 30 a causa di decessi, dimissioni e trasferimenti, queste due ultime cause determinate dalle nuove ipotesi di incompatibilità - si sta formando in maniera notevole anche presso gli uffici del giudice di pace. Si aggiunga che le attribuzioni in materia penale previste a partire dal 2 gennaio 2001 potrebbero paralizzare gli uffici.

Il testo che si propone mira non soltanto a modificare le incompatibilità introdotte dalla citata legge n. 468 del 1999 per gli avvocati che già svolgevano le funzioni giudiziarie onorarie alla data di entrata in vigore della predetta legge e confermati, ma ad evitare le fughe dalla funzione giurisdizionale onoraria.

Inoltre il provvedimento che si propone sarebbe gradito a tanti giovani avvocati che avevano presentato la domanda sotto il vigore della precedente normativa; conserverebbe nel posto i giudici di pace avvocati che furono nominati e confermati sotto la precedente normativa e che, al momento dell'accettazione, avevano fatto affidamento su

quella normativa e sull'impegno assunto dallo Stato; immetterebbe in tempi ravvicinati nella magistratura onoraria risorse umane più qualificate e più motivate; snellirebbe velocemente il lavoro negli uffici in affanno; preparerebbe senza ansia gli uffici del giudice di pace all'impatto con le proble-

matiche legate all'introduzione della competenza penale già fissata per il 2 aprile 2001 e che è stata fatta slittare al 2 gennaio 2002.

In sostanza l'auspicata modificazione servirebbe ad eliminare l'emergenza in attesa di più organico e migliore assetto degli organi giudiziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come introdotto dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è abrogato.